



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00043/2026

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 77/2025, presentato, in data 21 novembre 2025, dalla Tivoli Calcio 1919 Società Sportiva Dilettantistica a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Lazio della FIGC-LND, l'U.S.D. Arce 1932, nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 24 ottobre 2025, Attività di Lega Nazionale Dilettanti, con cui, nel respingere il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 72 del 24 settembre 2025, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società U.S.D. Arce 1932 in ordine alla regolarità della gara Arce 1932 - Tivoli Calcio 1919 del 14 settembre 2025, è stata irrogata, a carico della SSDARL Tivoli Calcio 1919, la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00; a carico del dirigente accompagnatore, sig. Sergio Gasperini, l'inibizione fino al 2 ottobre 2025; a carico del calciatore Ciro Fumo, la squalifica per una ulteriore giornata di gara; ed è stata, altresì, stabilita la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione alla partecipazione del calciatore Ciro Fumo alla gara Tivoli Calcio 1919 - Città di Anagni del 7 settembre 2025.

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della U.S.D. Arce 1932.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2026.

IL PRESIDENTE  
F.to Vito Branca

IL RELATORE  
F.to Giuseppe Musacchio

Depositato in Roma, in data 21 gennaio 2026.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Dario Bonanno